



*News*

## TAX, VAT, CUSTOMS, LEGAL, ACCOUNTING

*Giugno 2019*

- 
- |   |   |
|---|---|
| 1. FISCALITA' NAZIONALE                   | Italia attrattiva anche per i pensionati non residenti che trasferiscono la residenza |
| 2. IVA                                    | Decreto Crescita: disposizioni in materia di Iva. Sintesi                             |
| 3. DOGANE                                 | Nuove modalità di pagamento dei diritti doganali                                      |
| 4. LEGALE                                 | Amministratore di sostegno  |
| 5. ACCERTAMENTO<br>TRIBUTARIO/RISCOSSIONE | Linee guida organiche sul processo tributario telematico                              |
| 6. GIURISPRUDENZA E PRASSI                | Principali novità   |
-

## ITALIA ATTRATTIVA ANCHE PER I PENSIONATI NON RESIDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA

L'articolo 24-ter Tuir, introdotto dall'articolo 1, comma 273, L. 145/2018 (c.d. "Legge di bilancio 2019"), prevede disposizioni di favore per gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni del Mezzogiorno con determinate caratteristiche demografiche, da parte di soggetti non residenti che percepiscono redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), Tuir di fonte estera.

In particolare, tale norma prevede un regime fiscale opzionale, in alternativa alla disciplina ordinaria, per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in uno dei Comuni delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, a bassa densità abitativa ovvero con popolazione non superiore a 20.000 abitanti.

Tale regime consente di versare, per tutta la durata di applicazione, un'imposta sostitutiva del 7% sui tutti i redditi prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2.

Con il Provvedimento n. 167878/2019 del 31.05.2019, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta definendo le modalità di applicazione e l'ambito soggettivo dell'agevolazione in parola.

Quando ai requisiti soggettivi, viene precisato che:

- 1) il contribuente non deve essere stato residente in Italia per un tempo almeno pari a 5 periodi di imposta precedenti l'inizio di validità dell'opzione;
- 2) la giurisdizione in cui ha avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione deve avere in vigore con l'Italia un accordo di cooperazione amministrativa nel settore fiscale;

L'opzione, che è valida per i primi 5 anni successivi a quello in cui essa viene esercitata, e può essere revocata al verificarsi di alcune situazioni, può essere esercitata a partire dal periodo di imposta 2019, e si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta in cui il soggetto ha trasferito la residenza fiscale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, Tuir, in uno dei Comuni del Mezzogiorno.

In dichiarazione vanno indicati, oltre alla sussistenza delle condizioni soggettive sopra richiamate,

- 1) gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva,

- 2) lo Stato di residenza del soggetto estero erogante i redditi di pensione,
- 3) l'ammontare dei redditi di fonte estera da assoggettare all'imposta sostitutiva.

La facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, può essere esercitata anche nelle dichiarazioni relative ai periodi di imposta successivi a quello di esercizio dell'opzione.

Come detto, l'opzione ha validità di cinque anni, decorsi i quali cessano automaticamente gli effetti, e può:

- a) essere revocata dal contribuente in uno dei periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata esercitata, con la dichiarazione dei redditi relativa all'ultimo periodo di imposta di validità dell'opzione; o
- b) decadere:
  - qualora vengano meno i requisiti previsti dalla norma;
  - in caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi, con effetto dal periodo d'imposta rispetto al quale doveva essere eseguito tale versamento;
  - con il trasferimento della residenza fiscale in un Comune italiano diverso da quelli "agevolati", con effetto dal periodo d'imposta in cui varia la residenza;
  - con il trasferimento della residenza fiscale all'estero.

In entrambi i casi viene precluso l'esercizio di una nuova opzione, mentre l'opzione, pur correttamente esercitata, può comunque essere inefficace qualora, in esito ad attività di controllo, sia accertata la sussistenza della residenza fiscale in Italia nei cinque anni precedenti l'esercizio dell'opzione.

Relativamente al versamento dell'imposta, viene chiarito come l'imposta sostitutiva deve essere versata in un'unica soluzione, per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

*A cura di*

Dott. Davide Albonico

## DECRETO CRESCITA: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA. SINTESI

### **Efficacia retroattiva della detraibilità dell'IVA addebitata in eccesso**

Con l'art. 6, comma 3-bis, della legge, aggiunto in fase di conversione, viene espressamente riconosciuta efficacia retroattiva alla previsione di cui all'art. 1, comma 935, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), con la quale, modificandosi la disciplina sanzionatoria di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 471 del 1997, è stato stabilito che, nei casi di applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva, ed erroneamente assolta dal cedente/prestatore, il cessionario/committente – salvi i casi di frode – mantiene comunque il diritto alla detrazione dell'imposta erroneamente applicata (diversamente da quanto precedentemente previsto), rimanendo soggetto ad una sanzione amministrativa compresa fra i 250 e i 10.000 euro (in luogo di quella, notevolmente più gravosa, di ammontare pari al 90 per cento dell'imposta indebitamente detratta).

Per effetto della nuova norma, pertanto, viene ora stabilito che tale previsione più favorevole si rende applicabile anche alle fattispecie verificatesi anteriormente al 1° gennaio 2018, data di entrata in vigore del citato art. 1, comma 935, della legge n. 205 del 2017.

### **Operazioni con San Marino**

L'art. 12 stabilisce che anche gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio tra l'Italia e la Repubblica di San Marino dovranno essere regolati con l'emissione di fatture in formato elettronico, secondo modalità da definirsi in con decreto del Ministro dell'economia e finanze e previo accordo tra i due Stati.

La norma fa comunque salve le ipotesi di esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica già previste da specifiche disposizioni di legge per determinate categorie di soggetti (ad es., soggetti in regime forfettario, soggetti operanti nel regime di vantaggio di cui alla legge n. 98 del 2011, agricoltori in regime speciale IVA di cui all'art. 34, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972, associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge n. 398 del 1991).

### **Semplificazioni per i termini di emissione delle fatture**

L'art. 12-ter, introdotto in sede di conversione, ha ulteriormente modificato il termine previsto per l'emissione delle fatture, che il decreto n. 119 del 2018 (c.d. "decreto fiscale") aveva fissato con valenza generale (non limitata, cioè, alle fatture emesse con modalità elettroniche), a partire dal 1° luglio 2019, nel decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'operazione (momento coincidente con l'esigibilità del tributo, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972).

Per effetto della novità, il termine in questione, contenuto nell'art. 21, comma 4, primo periodo, del citato d.P.R. n. 633, viene ora differito di altri due giorni, e cioè, al dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Resta invariato, invece, il termine previsto per la registrazione delle fatture emesse, che, in base al citato decreto-legge n. 119 del 2018, è individuato nel giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione e con riferimento a tale ultimo mese.

### **Semplificazioni IVA in materia di dichiarazioni d'intento**

Con l'art. 12-septies, pure esso introdotto in sede referente, viene ulteriormente semplificata, a partire dal 1° gennaio 2020, la procedura prevista per le fatture in regime di non imponibilità IVA nei confronti dei soggetti c.d. "esportatori abituali", da un lato eliminando in capo a quest'ultimi l'obbligo, previsto dall'art. 1, comma 1, lett. c, del decreto-legge n. 746 del 1983, di consegnare ai propri fornitori le dichiarazioni d'intento con la ricevuta di relativa presentazione all'Agenzia delle entrate, e, dall'altro lato, facendo venir meno anche l'obbligo, in capo ai fornitori, di riepilogare nelle proprie dichiarazioni annuali IVA i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute.

In tema di sanzioni, infine, il comma 2 dell'art. 12-septies in esame ha riformulato l'art. 7, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 471 del 1997, venendo ora stabilita l'applicazione, in capo al fornitore, di una sanzione proporzionale (dal 100 al 200 per cento dell'imposta) per i casi in cui le operazioni senza addebito del tributo risultino da esso effettuate prima di avere riscontrato in via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia, da parte dell'esportatore abituale, della dichiarazione d'intento.

*A cura di*

Avv. Vincenzo Cristiano

## NUOVE MODALITA' DI PAGAMENTO DEI DIRITTI DOGANALI

Il 30 giugno scorso, come noto, è entrata in vigore la legge 28 giugno 2019, n. 58 (pubblicata nel S.O. n. 26/L alla G.U. n. 151 del 29 giugno 2019), che ha convertito, con modificazioni, il c.d. decreto crescita (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi).

Con particolare riferimento alla disciplina in materia di pagamento dei diritti doganali, l'art. 13-ter del decreto, introdotto dalla citata legge di conversione, ha disposto la riformulazione dell'art. 77 del TULD (testo unico della legislazione doganale, emanato con il d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43), principalmente al fine di consentire anche per i pagamenti in dogana l'impiego di strumenti di pagamento tracciabili ed elettronici, in conformità alle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82).

In base alla nuova formulazione dell'art. 77, comma 1, del TULD, è ora previsto che, presso gli uffici doganali, il pagamento dei diritti doganali e di ogni altro diritto che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, nonché delle relative sanzioni, ovvero il deposito cauzionale di somme a garanzia del pagamento di tali diritti, può essere eseguito:

- a) mediante carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile;
- b) tramite bonifico bancario;
- c) mediante accredito sul conto corrente postale intestato all'ufficio;
- d) in contanti per un importo non superiore a euro 300. Al riguardo, la norma aggiunge che è facoltà del Direttore dell'Ufficio delle dogane consentire, quando particolari circostanze lo giustificano, il versamento in contanti di più elevati importi, fino al limite massimo consentito dalla normativa vigente sull'utilizzo del contante;
- e) mediante assegni circolari non trasferibili, quando lo giustificano particolari circostanze di necessità o urgenza, stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il secondo comma del nuovo art. 77 dispone, infine, che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare di concerto con la Ragioneria generale dello Stato,

sentita la Banca d'Italia, saranno stabilite le modalità con le quali le somme riscosse dovranno essere versate alla Tesoreria.

Tra le altre novità del decreto "crescita" in materia di accise, si segnala la reintroduzione dell'obbligo di denuncia fiscale per la vendita di prodotti alcolici da parte:

- degli esercizi pubblici;
- degli esercizi di intrattenimento pubblico;
- degli esercizi ricettivi;
- dei rifugi alpini.

Viene reintrodotta inoltre la denuncia per i prodotti alcolici. Al riguardo, occorre ricordare che tale obbligo appena reintrodotta era stato a sua volta abolito, di recente, ai sensi dell'art. 1 comma 178 della L. 124/2017.

Tale modifica legislativa obbligherà i soggetti sopra indicati a versare un diritto di licenza pari a 33,57 euro, che dovrà essere corrisposto annualmente nel periodo dal 1° al 16 dicembre dell'anno che precede quello cui si riferisce e, per i soggetti di nuova costituzione o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza. Al riguardo, si ricorda che la società che cambia il proprio legale rappresentante, nominandone uno diverso rispetto a colui nei confronti quale era stata rilasciata la precedente licenza, è tenuta a richiederne una nuova.

Qualora, infine, l'esercente omettesse tale versamento entro il termine stabilito, è punito con la sanzione amministrativa da una a tre volte l'importo del diritto stesso.

*A cura di*  
Avv. Vincenzo Cristiano

**AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO:  
L'amministratore di sostegno può essere designato anticipatamente affinché questi esprima, nel caso di impossibilità del beneficiario, le decisioni del medesimo in materia di trattamenti sanitari, compreso il rifiuto di terapie salva vita (Suprema Corte, Ordinanza n. 12998/2019)**

Con ricorso al giudice Tutelare, una donna chiese di essere nominata quale amministratore di sostegno del marito, a norma degli artt. 404 c.c. e ss.

La particolarità del caso trova le sue ragioni nella causa del ricorso. Ed invero, la nomina veniva richiesta nonostante il marito fosse "allo stato pienamente capace di intendere e di volere", al solo fine di poter esprimere il dissenso, in nome e per conto dell'uomo, alle terapie emotrasfusionali (in quanto testimone di Geova e pertanto contrario), nel caso in cui quest'ultimo si fosse trovato nella condizione di non poter esprimere tale volontà.

*In primis*, Il Giudice Tutelare di Savona e, a seguito di reclamo proposto dalla ricorrente, *in secundis* la Corte d'Appello, respinsero la richiesta della moglie.

Esperiti i tentativi di cui sopra, la moglie si rivolse alla Corte di Cassazione, presentando un ricorso composto da quattro motivi:

- 1) violazione falsa applicazione dell'art. 404 e 405 c.c.
- 2) violazione falsa applicazione dell'art. 407 c.c.
- 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 2,3,13,19,24 e 32 della Costituzione e, artt. 1,2 e3 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, nonché 1,5,6,8,9 e 14 della Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedica.
- 4) violazione dell'art. 3 e 24 Cost., nonché art. 13 della Convenzione sui Diritti Umani.

I Giudici della Suprema Corte, letti i 4 motivi di ricorso e analizzandoli congiuntamente, **accolsero il ricorso**.

In particolare, gli Ermellini hanno ritenuto erronea la valutazione effettuata dalla Corte d'Appello, nella parte in cui ha escluso, nel caso concreto, la sussistenza del presupposto dell'amministrazione di sostegno, in quanto l'uomo, comparso personalmente all'udienza, era apparso capace di intendere e volere.

La Suprema Corte, inoltre, ha rilevato che l'istituto dell'amministrazione di sostegno può trovare applicazione anche quanto l'infermità mentale o la

menomazione fisica sia temporanea e che, pertanto, la mera circostanza secondo cui il beneficiario fosse presentato "capace" all'udienza, non avrebbe implicato la non applicazione dell'istituto della ADS.

Ed invero, nel caso concreto, la Corte territoriale - nel fondare il diniego di apertura della procedura in questione sull'erroneo presupposto della sussistenza della capacità di intendere e di volere del beneficiario - non aveva considerato la gravissima patologia della quale il beneficiario era portatore (MAV- malformazione artero-venosa) che comporta emorragie continue, con conseguente instaurarsi di shock e rapida perdita della coscienza.

Dalle certificazioni mediche, in particolare, prosegue la Suprema Corte "si evince, altresì, che il C. è ben consapevole del rischio di morte che corre in caso di shock emorragico violento, e che - **essendo testimone di Geova fin dal 1982 - nell'evenienza tali crisi, in special modo se sedato, non potrebbe in alcun modo manifestare il proprio dissenso alla terapia trasfusionale**"

Posto che, quindi,

(i) l ricorrente era affetto da una patologia molto grave che poteva causare la perdita della coscienza in breve tempo;

(ii) il ricorrente era consapevole del fatto che lo shock emorragico, causato dalla sua malattia, avrebbe potuto condurlo alla morte e che, proprio in nell'ipotesi di shock, questi sarebbe stato impossibilitato a manifestare il proprio dissenso alla emotrasfusione;

(iii) il ruolo dell'ADS, in base alle norme del codice civile, è quello di agire tenendo conto dei bisogni, aspirazioni e volontà del beneficiario

(iv) il diritto all'autodeterminazione terapeutica non può essere limitato neanche quando dall'esercizio di esso consegue la morte.

*I.* Premesso quanto sopra, la Suprema Corte ha ritenuto che la designazione anticipata di un ADS, rispecchiasse un caso di applicazione corretta dell'istituto, in quanto la moglie, avrebbe potuto, per il marito beneficiario, esprimere la volontà di rifiutare determinate cure mediche, nel caso in cui il marito fosse stato in condizione di incapacità.

*A cura di*  
Dott.ssa Alessandra Mosca

## LINEE GUIDA ORGANICHE SUL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Con la circolare 4 luglio 2019, n. 1/DF, del Ministero dell'Economia e delle finanze sul processo tributario telematico, sono state fornite nuove linee guida, a integrazione e completamento di quelle che erano già state predisposte con la circ. n. 2/DF/2016.

I chiarimenti si sono resi necessari a seguito delle modifiche introdotte con l'art. 16 del DL 119/2018, il quale ha, innanzitutto, reso obbligatorio l'utilizzo del processo tributario telematico per gli atti processuali notificati a far data dal 1° luglio 2019.

Ma non solo.

Il documento ha previsto che a decorrere dal 24 ottobre 2018:

- per il perfezionamento delle comunicazioni delle Commissioni tributarie sia sufficiente la ricezione da parte anche di uno solo dei difensori;
- le comunicazioni siano effettuate mediante deposito in segreteria, nel caso di mancata indicazione dell'indirizzo PEC del difensore o della parte e ove il medesimo non sia reperibile presso i pubblici elenchi, o nel caso di mancata consegna della PEC per cause imputabili al destinatario (esempio casella postale piena);
- i difensori possano attestare la conformità agli originali, secondo quanto previsto con l'art. 25-bis del DLgs. 546/92.

Con la circolare viene chiarito che il processo tributario telematico è obbligatorio per gli atti notificati a mezzo PEC dal 1° luglio 2019, con la conseguenza che, per gli atti notificati con modalità analogiche fino al 29 giugno 2019 (in quanto il 30 giugno era una domenica), i difensori potranno non utilizzare il processo telematico anche nelle successive fasi dalla costituzione in giudizio in avanti.

Circa l'obbligatorietà del processo tributario telematico viene precisato che la previsione dell'art. 16-bis comma 3 ultimo periodo del DLgs. 546/92, in base alla quale in casi eccezionali il Presidente della Commissione può autorizzare il deposito con modalità diversa da quella telematica, si deve intendere nel senso che tale autorizzazione possa anche essere concessa in sanatoria o d'ufficio (quindi non solo in via preventiva, a seguito di apposita richiesta, per ovviare a un impedimento quale potrebbe essere ad esempio il blocco della funzionalità del canale informatico).

Importanti sono, poi, le indicazioni fornite per affrontare difficoltà che dovessero ostacolare il perfezionarsi della notifica a mezzo PEC. In tal caso, il notificante dovrà rinotificare l'atto utilizzando le

modalità "tradizionali" (quali ad esempio invio in plico chiuso con raccomandata A/R o Ufficiale giudiziario) e inserire nell'atto apposita dichiarazione per precisare che la precedente notifica a mezzo PEC non è andata a buon fine, per cause imputabili al destinatario.

Inoltre, viene ricordato che, in tale circostanza la rinotifica deve essere posta in essere in un "tempo ragionevole", il quale, rinviando alla sentenza delle Sezioni Unite n. 14594/2016, viene "individuato nella metà del termine breve di impugnazione". La rinotifica con modalità "tradizionali" non determina il venir meno dell'obbligo dell'utilizzo del canale informatico per il successivo deposito.

La circolare fornisce un'anticipazione che riguarda le firme digitali. Nel processo tributario telematico fino a oggi era prevista la firma Cades (a differenza del processo telematico civile e amministrativo, nei quali le firme Cades e Pades sono equiparate). La circolare anticipa che dal prossimo 6 luglio il sistema informativo della giustizia tributaria permetterà anche il deposito di file sottoscritti con firma Pades. Secondo quanto indicato nella circolare, tale modifica è stata resa disponibile a seguito della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 10266/2018, la quale ha equiparato la valenza giuridica delle firme Pades e Cades, ritenendole entrambe valide ed efficaci.

In merito alle attestazioni di conformità previste dall'art. 25-bis del DLgs. 546/92, la circolare ha chiarito che per attestare la conformità delle copie per immagine dei documenti originariamente in formato cartaceo è necessario redigere una attestazione separata con la quale il difensore affermi *"la conformità della copia all'originale di cui si è in possesso o alla copia prelevata dal fascicolo informatico che equivale ex lege all'originale"*.

*A cura di*

Avv. Vincenzo Cristiano

*Tribunale di Catanzaro del 10 maggio 2019*

**Contratti di cessione di quote societarie: l'amministratore revocato è falsus procurator**

Il contratto di cessione di quote societarie concluso dall'amministratore della società a seguito della revoca dell'incarico è da considerarsi concluso ex art. 1398 c.c. dal c.d. falsus procurator e, pertanto, risulta inefficace, a meno che non vi sia la successiva ratifica dell'operato del procurator ad opera del soggetto rappresentato, come disposto dall'art. 1399 c.c. Alla luce del 2° comma dell'art. 1398 c.c. spetta al terzo contraente far valere il proprio legittimo affidamento alla stipulazione del contratto e, di conseguenza, al risarcimento del danno conseguente alla dichiarazione di inefficacia dello stesso; qualora tale operazione non venga posta in essere, quindi, si deve considerare pacifica la conoscenza, da parte del terzo stipulante, della condizione del falsus procurator.

*Cass. civ. Sez. V, 06/06/2019, n. 15321*

**È elusiva la rinuncia ad un ingente credito seguita dalla cessione delle quote sociali**

Il contribuente, a fronte della contestazione, da parte dell'Erario, dell'antieconomicità di un comportamento poiché assolutamente contrario ai canoni dell'economia, è gravato dall'onere di fornire le necessarie spiegazioni al riguardo; in difetto deve ritenersi pienamente legittimo il ricorso all'accertamento induttivo da parte dell'Amministrazione, ai sensi degli artt. 39, D.P.R. n. 600 del 1973 e 54, D.P.R. n. 633 del 1972. Nelle cessioni di beni, tuttavia, lo scostamento del valore dichiarato rispetto al valore normale, desunto dai valori O.M.I., non può essere assunto come presunzione legale, in quanto le quotazioni O.M.I. risultanti dal sito web dell'Agenzia delle Entrate, ove sono gratuitamente e liberamente consultabili, non costituiscono fonte tipica di prova, ma strumento di ausilio ed indirizzo per l'esercizio della potestà di valutazione estimativa, sicché, quali nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, sono idonee solamente a condurre ad indicazioni di valori di larga massima. Ciò non di meno l'Amministrazione finanziaria, in ipotesi di contestazione del carattere antieconomico dell'operazione di acquisto di un immobile, può fare ricorso anche a dette quotazioni, ai fini della valutazione del bene, unitamente ad altri elementi indiziari di giudizio.

*CTP Milano 20.5.2019, n. 2268/10/19*

**Notifica al liquidatore**

È nullo l'avviso di accertamento notificato "in prima e unica battuta" al liquidatore della società e non previamente alla stessa, presso la relativa sede.

*Corte Cassazione 25.6.2019, n. 16948*

**Transfer pricing domestico**

È illegittimo l'accertamento per le vendite infragruppo sottocosto intervenute tra imprese italiane. In tal caso, infatti, "la condotta antieconomica ... non può essere bollata come abuso del diritto".

*Ordinanza Corte Cassazione 25.6.2019, n. 16971*

**Accertamento anticipato**

È nullo l'accertamento emesso prima di 60 giorni anche se l'accesso è stato "istantaneo", ossia ha avuto una durata molto breve (qualche ora). Anche in tal caso, infatti, i verificatori devono redigere e consegnare il verbale.



**PRASSI**

*Risoluzione Agenzia Entrate 28.6.2019, n. 64/E*

**Proroga versamenti 2019**

La proroga al 30.9.2019 dei versamenti delle imposte risultanti dal mod. REDDITI / IRAP 2019 a favore dei soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati i nuovi ISA non assume rilevanza il fatto che il contribuente applichi il proprio Indice di riferimento. Di conseguenza, la stessa può essere usufruita anche da parte dei contribuenti che (Informativa SEAC 2.7.2019, n. 197).

- ✓ dichiarano cause di esclusione dagli ISA;
- ✓ adottano il regime forfetario / dei minimi;
- ✓ determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari (ad esempio, attività di agriturismo).

## INIZIATIVE EDITORIALI ED ATTIVITÀ PUBBLICISTICA

Lo Studio AC Avvocati e Commercialisti dedica ampie risorse allo sviluppo dell'attività di pubblicistica sia in termini editoriali sia mediante la partecipazione dei suoi professionisti come relatori a seminari e convegni di aggiornamento e formazione professionale specialistica.

In particolare, mediante contributi pubblicati sulle principali riviste legali e tributarie italiane, monografie e libri di approfondimento tematico, viene focalizzata l'attenzione sulle principali aree di attività dello Studio instaurando una dialettica costante tra formazione permanente, pratica professionale, condivisione della conoscenza.

Gli articoli e i contributi del Centro Studi, pubblicati sulle principali testate del settore (Italia Oggi, Il Sole 24 Ore, Euroconference, Maggioli Editore, Fiscopiù, ...) sono raccolti nella sezione "Pubblicazioni" del nostro portale web:

<http://actaxlaw.com/pubblicazioni/>



### AC AVVOCATI E COMMERCIALISTI

Piazzale Luigi Cadorna, 2 - 20123 MILANO  
Tel. +39 02 872 878 00 Fax +39 02 872 877 86

Le opinioni, notizie ed informazioni ivi contenute hanno carattere esclusivamente divulgativo ed informativo, e non possono essere considerate sufficienti per l'adozione di decisioni o per l'assunzione di impegni di qualsiasi natura.

Questa pubblicazione, che non rappresenta l'espressione di un parere professionale, è stata redatta a cura dei professionisti dello Studio AC. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, AC Avvocati e Commercialisti e i suoi Professionisti non possono essere ritenuti responsabili di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento, né di eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito dello stesso.

Per ulteriori richieste o approfondimenti sugli argomenti trattati, ed in generale su ogni altro argomento connesso, contattare [centrostudiac@actaxlaw.com](mailto:centrostudiac@actaxlaw.com); un Professionista dello Studio sarà lieto di approfondire con Voi quanto esposto nel presente documento.

© AC Avvocati e Commercialisti - AC News - All rights reserved  
Il presente numero è consultabile sul sito internet ([www.actaxlaw.com](http://www.actaxlaw.com)) e nella pagina LinkedIn dello Studio AC Avvocati e Commercialisti.